

Comune di Valeggio sul Mincio

Provincia di Verona

ACCORDO TRANSATTIVO

Le parti

COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO (cod. fisc. 00346630239) in persona del Responsabile del Settore LL.PP. Mazzi Arch. Ivo, con sede in piazza Carlo Alberto n.48, 37067 Valeggio sul Mincio (VR) e

I.M.E. SRL (P. IVA e Cod. Fisc. 02483170367) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Dondi Ivan, con sede in via L. A. Muratori n.210, 41124 Modena

Premesso che

- con determinazione n. 33 del 04/05/2020 la Centrale Unica di Committenza "Custoza Garda Tione" ha avviato la procedura di affidamento in appalto dei lavori di *Efficientamento energetico dell'Istituto Secondario di Primo Grado Jacopo Foroni* dell'importo complessivo di € 489.301,76= comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 35.438,74 (oltre IVA di legge) con la quale si stabilisce di affidare gli stessi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e suo correttivo D.Lgs 56/2017, da tenersi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 95 comma 4 lettera a) del medesimo decreto;
- all'esito delle verifiche condotte circa l'inesistenza da parte dell'aggiudicatario delle cause di esclusione dalla procedura di affidamento di contratti di lavori ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, con determinazione n. 53 del 03/07/2020 la Centrale Unica di Committenza ha aggiudicato i lavori di *Efficientamento energetico dell'Istituto Secondario di Primo Grado Jacopo Foroni* alla ditta I.M.E. SRL che ha presentato la migliore offerta pari ad un ribasso del 16,30% sull'importo dei lavori a base di gara per un importo di € 415.322,25 (costi della sicurezza per e 35.438,74 compresi)=oltre IVA di legge;
- con determinazione n. 425 del 06/07/2020 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e responsabile unico del procedimento ha aggiudicato alla ditta I.M.E. Srl i lavori suddetti, preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione giusta dt della CUC "Custoza Garda Tione" sopra citata e a seguito dell'esito positivo delle verifiche art. 80 D. Lgs 50/2016, impegnando la somma complessiva di € 506.692,95 (IVA 22% compresa);
- l'autorizzazione alla consegna dei lavori è stata comunicata con nota del R.U.P. Arch Ivo Mazzi prot. n. 13079/2020 del 06/07/2020;
- la convocazione di consegna dei lavori in via d'urgenza è avvenuta in data 07/07/2020;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto in data 15/07/2020;
- la nomina di direttore operativo è pervenuta dal D.L. in data 22/07/2020;
- in data 22/07/2020, 27/07/2020, 02/08/2020 e 11/08/2020 sono stati emessi gli O.D.S. n. 1,2,3,4 da parte del Direttore dei Lavori con i quali si intimava alla ditta di iniziare tempestivamente i lavori e a elaborare e trasmettere il Programma di Esecuzione dei lavori alla D.L. per l'approvazione ai sensi dell'art. 1 lettera f) del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 18 co. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- in data 12/08/2020 veniva trasmessa la nota del D.L. al R.U.P.;
- in data 13/8/2020 è stata inviata convocazione del R.U.P. all'impresa per il giorno 18/8/2020;
- in data 18/8/2020 è stato redatto verbale in contraddittorio con l'impresa dal quale emergeva che nessuna lavorazione era stata fino a quel momento posta in atto;
- l'art. 19 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto non prevede proroghe dell'inizio dei lavori, tra l'altro, nel seguente caso: "ritardo nell'installazione del cantiere....omissis"
- la ditta I.M.E. srl presentava osservazioni in merito agli ordini di servizio 1,2,3,4 sopra citati, che sono state respinte con controdeduzioni della DL e del CSE, prot. 16266 del 22/08/2020 e prot. 16267 del 22/08/2020;

- con relazione sullo stato dei lavori trasmessa dalla Direzione Lavori il 24/08/2020 veniva evidenziata l'incongruenza dei tempi normali di esecuzione dei lavori nei termini indicati nel cronoprogramma della ditta;
- l'art. 12 comma 1 del Capitolato indicava chiaramente la previsione della consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, con la motivazione che, trattandosi di edificio ad uso scolastico e viste le attività, i tempi di intervento dovevano sostanzialmente essere circoscritti al periodo estivo;
- con delibera di Giunta n 135 del 24/08/2020 si prendeva atto della sussistenza delle condizioni per procedere alla risoluzione dell'affidamento dei lavori suddetti e si demandava al Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Servizi e Manutenzioni, responsabile unico del procedimento, arch. Ivo Mazzi, la determinazione di revoca dell'aggiudicazione e di assumere ogni adempimento ulteriore e conseguente al provvedimento della Giunta Comunale;
- in data 25/08/2020 con nota prot. n. 16403 il Responsabile del Settore, Arch Ivo Mazzi, comunicava alla ditta I.M.E. srl l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione dei lavori per grave inadempimento dell'impresa appaltatrice;
- in data del 02/09/2020 prot. n. 16803 la ditta I.M.E srl presentava le proprie condrodeduzioni in merito alla suddetta comunicazione ma, non rilevando nelle stesse i presupposti per rivedere il proprio procedimento, il R.U.P. adottava il provvedimento amministrativo di revoca dell'aggiudicazione con determinazione n. 563 del 11/9/2020;
- nella sopra citata determinazione il R.U.P. demandava a successivi provvedimenti ogni decisione in merito ad eventuali richieste di risarcimento danni, applicazione di penali ed escussione della garanzia provvisoria, nel caso in cui non si fosse raggiunto con l'impresa un accordo transattivo, con il quale la stessa, da parte sua, si impegnasse alla rinuncia di qualsiasi pretesa risarcitoria e a proporre azioni giudiziarie nei confronti del Comune di Valeggio sul Mincio;
- l'appaltatore nella nota di contestazione alla comunicazione del 25/8/2020 ha evidenziato, tra l'altro:
 - a) che, in mancanza di un contratto che deve avere la forma scritta a pena di nullità, l'appaltatore, pur essendo tenuto ad eseguire i lavori, non è tenuto a rispettare le ulteriori clausole contrattuali che gli impongono una determinata progressione dei lavori
 - b) che la preannunciata revoca dell'aggiudicazione definitiva è illegittima in quanto motivata per l'asserito ritardo nella esecuzione dei lavori in riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, non vincolante per l'appaltatore in quanto il contratto non era stato ancora stipulato
 - c) che in caso di risoluzione del contratto ovvero di revoca dell'aggiudicazione definitiva, avrebbe richiesto il risarcimento del danno, oltre a contrastare in sede giurisdizionale il provvedimento lesivo dei propri interessi;

considerato

- che l'interesse primario dell'Amministrazione Comunale è quello di ricomporre la vertenza in modo bonario al fine di poter dar tempestivamente corso ad una nuova procedura d'appalto per l'esecuzione dei lavori presso la scuola media di Valeggio senza il rischio di doverli interrompere nel caso in cui l'appaltatore IME srl presenti ricorso al TAR per contestare il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva;
- che le argomentazioni espresse dalla IME srl comportano un'elevata probabilità di un duplice contenzioso: uno avanti al giudice amministrativo relativo alla revoca dell'aggiudicazione definitiva e l'altro avanti al giudice ordinario relativo all'eventuale risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della mancata stipula del contratto d'appalto;

- che il duplice rischio di contenzioso esporrebbe l'Amministrazione Comunale oltre che ad affrontare le spese per la costituzione in giudizio anche al rischio di dover sospendere la nuova procedura di gara per l'affidamento dei lavori fino almeno all'udienza di decisione sulla sospensiva o alla pronuncia del Tribunale Amministrativo;
- che quindi è interesse delle parti, rinunciando alle reciproche pretese, definire bonariamente la vicenda stipulando il presente accordo transattivo

tutto ciò premesso e considerato

le parti concordano di risolvere bonariamente la vertenza in premessa specificata e pertanto, rinunciando alle reciproche pretese

- il Comune di Valeggio sul Mincio:

- a) rinuncia ad escutere la cauzione provvisoria prestata in sede di gara a garanzia della stipula del contratto d'appalto, a qualsiasi risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dei lavori e si impegna a non segnalare l'asserito inadempimento all'ANAC;
- b) restituisce a IME srl la cauzione definitiva prestata tramite polizza fideiussoria emessa da S2C SPA Compagnia di Assicurazioni Crediti e Cauzioni n. 01.000046890 del 24/7/2020 dell'importo di Euro 27.079,20;

- la ditta IME srl si impegna a non impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva e a rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti del Comune di Valeggio sul Mincio per danni patrimoniali e non arrecati all'appaltatore a seguito di tale provvedimento di revoca.

Valeggio sul Mincio, settembre 2020

Per il Comune di Valeggio sul Mincio il Responsabile del Settore LL.PP. Arch Ivo Mazzi

Per la ditta IME srl il legale rappresentante sig. Dondi Ivan